

CIRCOLARE n. 14/2010

Spett.li Clienti

Loro SEDI

Pesaro, 22 ottobre 2010

---

1. Chiarimenti circolare n. 53/E dell' Agenzia delle Entrate relativa agli elenchi "Black List"

---

La Circolare n. 53-E, emanata ieri 21 ottobre dall'Agenzia delle Entrate, riporta alcuni **chiarimenti sul momento rilevante ai fini dell'inserimento delle operazioni nel modello per le comunicazioni "Black List"**; riportiamo di seguito, testualmente, alcuni passaggi chiarificatori della suddetta circolare:

*"...sebbene il richiamato art. 4 del D.M. 5 agosto 2010, nel disciplinare la decorrenza dell'obbligo, faccia riferimento alle "operazioni effettuate", si ritiene che, in coerenza con quanto chiarito al paragrafo 3.1, al **fine di verificare se sussiste o meno l'obbligo di comunicazione, occorre far riferimento alla data di registrazione dell'operazione nei registri IVA**"*

### **Paragrafo 3.1 Momento rilevante ai fini della comunicazione**

*Tenuto conto della finalità del nuovo adempimento di contrastare fenomeni di evasione e frode fiscale, il momento rilevante per determinare il periodo in cui comprendere le operazioni da segnalare coincide, in generale, con la data di registrazione – nei registri IVA ovvero, se precedente o alternativa, nelle scritture contabili obbligatorie – delle operazioni realizzate con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata.*

C:\Users\Administrator\Desk...

*Per le prestazioni di servizi rese non soggette ad IVA per carenza del requisito della territorialità (Art. 7 Ter) che, come si è detto, sono incluse tra quelle oggetto di comunicazione [...] il momento rilevante, ai fini della comunicazione, è quello della registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o, in mancanza, quello del pagamento da parte dell'operatore economico.*

*Anche nel caso di acquisti di beni da San Marino senza addebito dell'imposta l'operazione rileva, ai fini della comunicazione in esame, in base ai criteri sopra indicati, da riferire all'autofattura ovvero al documento ricevuto dall'operatore sammarinese integrato con l'indicazione dell'imposta."*

Dalla lettura della circolare dell'Agenzia delle Entrate è pertanto possibile concludere che per la compilazione del modello "Black List" e quindi per l'inserimento delle operazioni oggetto di comunicazione è necessario seguire il criterio generale in base al quale **va fatto riferimento alla data di registrazione nei registri IVA ovvero nelle scritture contabili obbligatorie:**

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE	DATA DI RILEVANZA DELL'OPERAZIONE
Cessione di beni / prestazione di servizi effettuata / resa per la quale è <b>obbligatoria l'emissione della fattura</b>	Data di registrazione della fattura sul registro IVA fatture emesse
Prestazione di servizi resa per le quali è <b>emessa la fattura ancorché non sussista l'obbligo</b> di fatturazione	Data di registrazione della fattura sul registro IVA fatture emesse
Prestazione di servizi <b>resa per la quale non è emessa</b> la fattura in quanto <b>non sussiste l'obbligo</b> di fatturazione	Data di annotazione nelle scritture contabili ovvero, in mancanza, data di pagamento
Prestazione di servizi ricevuta con <b>emissione dell'autofattura</b>	Data di registrazione dell'autofattura sul registro IVA acquisti

Lo Studio "**Giampaoli & Partners Consulting**" rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.